

D.G.R. n. 735 del 04/12/09.

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. **Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue, in materia di gestione dei rifiuti, politiche ambientali finalizzate ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nel rispetto dei principi che regolano la politica nazionale e comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento, al principio di sussidiarietà, del "chi inquina paga" nonché di criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza;

CONSIDERATO inoltre che la nuova "Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce", in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti, in continuo incremento negli ultimi anni, al riuso e riciclaggio degli stessi e gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti e può consentire di massimizzare i benefici ambientali;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l'art. 196 "Competenze delle Regioni";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 che all'art. 4 prevede le "Competenze della Regione";

CONSIDERATO che la presenza sul territorio di uno o più impianti di gestione di rifiuti urbani, genera oggettivamente una serie di esternalità negative che possono arrecare un disagio ambientale al territorio ed ai cittadini interessati in modo diretto o indiretto;

RITENUTO che per il suddetto disagio ambientale è opportuno prevedere un risarcimento compensativo (definibile anche indennità di disagio ambientale) per il territorio ed i cittadini interessati, secondo regole condivise con gli Enti locali coinvolti, ma soprattutto secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO peraltro, che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo II "Tariffe e compensazioni" ed in particolare all'art. 60 "Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per i rifiuti urbani" e dispone:

- al **comma 1**, che la Giunta regionale, sentite le province e le Autorità d'Ambito (AdA), emani direttive e criteri generali per determinare il contributo, inteso come "ristoro ambientale", dovuto ai Comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ripartizione del contributo stesso fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli stessi, delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati e della quantità e natura dei rifiuti gestiti;
- al **comma 2**, i criteri per:
 - individuare le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità, per i quali è dovuto il contributo;
 - determinare l'entità del contributo in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate;

- determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti;
- al **comma 3**, che le Ada, applichino le disposizioni inerenti il contributo e dispongano l'eventuale aggiornamento annuale dello stesso;
- al **comma 4**, le finalità di utilizzo del contributo da parte dei comuni che percepiscono lo stesso.

PRESO ATTO che con nota prot.n. 14402/DR4 del 07.08.09 e nota prot.n. 15492/DR4 del 01.09.09, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a trasmettere ai soggetti interessati: Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, Ada n. 1 Teramo, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 60, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., la proposta di direttiva in oggetto con la richiesta di far pervenire le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTO che in data 22.09.09 si è tenuta una riunione presso il Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti, convocata con nota dello stesso, prot.n. 15495/DR4 dell'1.09.09, avente per oggetto l'approfondimento della proposta di direttive regionali e le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche da introdurre alle stesse;

CONSIDERATO inoltre, che a seguito della riunione del 22.09.2009, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad inviare nuovamente, tramite e-mail del 23.11.2009, il testo della direttiva contenente il recepimento delle modifiche ed integrazioni richieste nella riunione suddetta dai rappresentanti delle Province presenti, dell'ANCI Abruzzo e della Lega delle Autonomie Locali d'Abruzzo, con l'invito a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti/ORR, le eventuali ulteriori osservazioni;

VISTA la nota della Provincia di Pescara del 30.11.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 21728/DR4 del 01.12.2009, con la quale sono state inviate ulteriori osservazioni delle quali nel documento finale, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR, si è tenuto conto;

PRESO ATTO del contenuto del verbale della riunione tenutasi in data 22.09.09, trasmesso con nota prot.n. 17195/DR4 del 29.09.2009, in cui vengono concordate le modifiche alla proposta di direttiva già trasmessa, come recepite nel testo dell'**Allegato**, come di seguito specificato;

RITENUTO di accogliere ed approvare integralmente il contenuto del documento denominato: "*Directive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*", **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO di disporre che le "*Directive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*", siano applicate dagli operatori pubblici e privati interessati a partire dalla sua entrata in vigore a seguito di pubblicazione nel BURA;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

DATO ATTO che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.

VISTA la legge n. 77/99 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **APPROVARE** il documento denominato: “*Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*”, **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione Rifiuti/ORR per l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;
3. di **INVIARE** le “*Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*”, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI ed alla Lega delle Autonomie Locali (*con l’invito ad informare tutti gli EE.LL. interessati*), alle AdA costituite, ai Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti (*con l’invito ad informare i gestori degli impianti interessati*), alla Federambiente e Fise Assombiente (*sedes regionali o nazionali, con l’invito ad informare i propri associati interessati*), alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione Abruzzo;
3. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’**Allegato**, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e, per la più ampia diffusione territoriale, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.